



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pendè, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

**Stagione Sportiva 2024/2025**

**Comunicato Ufficiale N° 246 del 31 Marzo 2025**

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI C.R.

### 1.1. SEGRETERIA

## GARA A PORTE CHIUSE GIOVEDÌ 03 APRILE 2025

### ECCELLENZA TROFEO SIGNORBET.NEWS

#### GIRONE UNICO

Gara: BARLETTA 1922 A.R.L. – CITTÀ DI GALLIPOLI

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Sportivo della LND, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 419 del 28 Marzo 2025 (n° 1 gare a porte chiuse), si dispone che la gara in epigrafe venga disputata a **porte chiuse GIOVEDÌ 03 APRILE 2025** alla ore 16.00, sul campo **Comunale "Putilli" di Barletta**.

## ORDINANZA PREFETTURA

**ORDINANZA PREFETTURA DI BARLETTA ANDRIA TRANI N. 0018003 DEL 29.03.2025**

**OGGETTO: Stadio comunale "Gustavo Ventura" di Bisceglie,  
incontro di calcio tra le squadre S.S.D. BISCEGLIE A R.L. vs MOLFETTA CALCIO SSD  
ARL valevole per il 18° turno del Campionato Regionale di "Eccellenza Puglia – Girone  
Unico" - stagione 2024-2025, in programma il 03.04.2025 alle ore 16.00**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica l'Ordinanza della Prefettura di Barletta Andria Trani inerente all'oggetto.

## 61° TORNEO NAZIONALE DELLE REGIONI-2025

### Raduno di selezione della Rappresentativa Pugliese C5 Maschile U19

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese, che parteciperà al "TORNEO NAZIONALE DELLE REGIONI", i sotto indicati calciatori nati dall' 1/1/2006 in poi, con possibilità di prevedere tra i 12 (dodici) da inserire nella lista ufficiale di ogni gara fino ad un massimo di UN calciatore "fuori quota" nato dall' 1/1/2004 in poi e UN calciatore "fuori quota" nato dall' 1/1/2005 in poi sono convocati per **Giovedì 03 Aprile 2025, alle ore 14,45, presso la struttura "Gino D'Aprile" sito in c. da Badello a Polignano a Mare** a disposizione del selezionatore **Maurizio DI PINTO**, per allenamento selettivo.

A.S.D. AZZURRI Conversano	LOMELE MATTEO	07
A.S.D. AZZURRI Conversano	GJUMZI SHABAN	07
A.S.D. AZZURRI Conversano	SANNINO Alessandro	07
SAN FERDINANDO C5	GIANNINI DOMENICO	07
A.S.D. FUTSAL ANDRIA	MICCOLI DAVIDE	06
CASSANO delle Murge C5	OI EMANUELE	07
CASSANO delle Murge C5	NOVIELLI SIMONE	07

A.S.D. VOLARE POLIGNANO	LASSALANDRA NICOLA	06
A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO	LOPEZ ANTONIO	06
A.S.D. AUDAX RUTIGLIANO	DIDONATO FRANCESCO	06
A.S.D. AUDAX RUTIGLIANO	ROMAGNO GIOVANNI	07
A.S.D. FUTSAL OSTUNI	MILONE GIUSEPPE	06
A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO	LOVINO DAVIDE	05
A.S.D. VOLARE POLIGNANO	LASELVA MICHELE	04

<b>Responsabile Calcio a Cinque:</b>	<b>Biagio</b>	<b>CAPRIATI</b>
<b>Logistica – Segretario Organizzativo Rappresentative:</b>	<b>Giuseppe</b>	<b>GIALLUISI</b>
<b>Accompagnatore Ufficiale:</b>	<b>Luca Maria</b>	<b>RIGLIETTI</b>
<b>Commissario Tecnico Calcio a 5:</b>	<b>Saverio</b>	<b>MASCOLO</b>
<b>Selezionatore:</b>	<b>Maurizio</b>	<b>DI PINTO</b>
<b>Allenatore in seconda:</b>	<b>Francesco</b>	<b>CLEMENTE</b>
<b>Medico:</b>	<b>Mario</b>	<b>MASSARI</b>
<b>Fisioterapista:</b>	<b>Roberto</b>	<b>VOLPE</b>
<b>Collaboratore:</b>	<b>Mauro Onofrio</b>	<b>ALOISIO</b>

Si precisa che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificazioni e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto **dell'Art. 76 delle N.O.I.F.**

Si ricorda ai calciatori di **portare con sé tutto l'equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi)**, documento di riconoscimento o tessera plastificata F.I.G.C., nonché **copia certificato medico idoneità agonistica**.

**I certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, devono essere prodotti esclusivamente attraverso il Sistema Informativo della Medicina dello Sport (SIMS) E DEVONO RIPORTARE LA FIRMA DIGITALE DEL MEDICO CERTIFICATORE. Certificati prodotti secondo procedure differenti, non hanno alcuna validità ai sensi di legge.**

**A TALE ULTIMO RIGUARDO, LE SOCIETA' SONO INVITATE AD INVIARE A MEZZO E-MAIL A: [g.gialluisi@Ind.it](mailto:g.gialluisi@Ind.it) AL COMITATO REGIONALE, COPIA DEL CITATO CERTIFICATO MEDICO, ENTRO LE ORE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE IL RADUNO.**

Si precisa che i calciatori sprovvisti della copia del certificato medico di idoneità all'attività agonistica, rilasciato dalle strutture sanitarie competenti, non potranno partecipare al raduno selettivo.

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

**N.B:**

*Per qualsiasi comunicazione contattare il Segretario Organizzativo Rappresentative L.N.D. e S.G.e S.Geom. Giuseppe GIALLUISI al seguente numero telefonico - 335/5284966 - e mail [g.gialluisi@Ind.it](mailto:g.gialluisi@Ind.it)*

***In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società sono OBBLIGATE a darne immediata comunicazione al Segretario Organizzativo Rappresentative L.N.D. e S.G.e S. Giuseppe GIALLUISI al seguente numero telefonico - 335/5284966 - e mail [g.gialluisi@Ind.it](mailto:g.gialluisi@Ind.it)***

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### COPPA PUGLIA ALLIEVI U17 – GIOVANISSIMI U15

I gironi del Torneo Coppa Puglia riservato alle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 saranno pubblicati con il Comunicato Ufficiale di mercoledì 2 aprile 2025.

Giovedì 3 aprile 2025 saranno pubblicati i calendari della competizione, il cui inizio resta fissato come da programma per domenica 6 aprile 2025.

Eventuali modifiche al programma gare della prima giornata saranno accettate fino a venerdì 4 aprile 2025, al fine di consentire la migliore organizzazione possibile a tutte le società che hanno confermato l'adesione al torneo entro i termini di iscrizione stabiliti.

## CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 marzo 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

**Gara: A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA – REAL CELLINO CALCIO del 16.03.2025 (Reclamo della società A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 236 del 20.03.2025 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per quattro giornate al calciatore Daniele Vinci).**

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell'art. 76 C.G.S., l'A.S.D. Soccer Dream Parabita ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 236 del 20.03.2025, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia ha comminato la sanzione della squalifica per quattro giornate al calciatore Daniele Vinci, poiché, "proferiva all'indirizzo dell'arbitro frase gravemente ingiuriosa e irrispettosa (ex art. 36 comma 1 lett. A), come rilevato dall'arbitro della gara: A.S.D. Soccer Dream Parabita – Real Cellino Calcio, disputata in data 16 marzo 2025.

La società reclamante chiedeva, nell'atto di impugnazione, la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale e l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S., con conseguente riduzione della sanzione irrogata, in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti contestati.

La reclamante non faceva pervenire memorie ex art. 77, comma 2, C.G.S.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 24 marzo 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

\* \* \*

Occorre preliminarmente procedere alla ricostruzione dei fatti contestati: durante il secondo tempo della gara, disputata in data 16.03.2025, il calciatore della ASD Soccer Dream Parabita Daniele Vinci, a seguito del provvedimento di espulsione nei suoi confronti, proferiva all'indirizzo dell'arbitro frasi irrispettose e ingiuriose, contestando di fatto la decisione presa.

Come emerge dal referto arbitrale, il sig. Vinci si rivolgeva nei confronti del direttore di gara proferendo le seguenti parole: *“Arbitro tu sei un coglione”*.

Dalla ricostruzione dei fatti offerta dalla reclamante, si assiste ad una versione diametralmente opposta rispetto a quella richiamata nel referto arbitrale, ossia: il sig. Vinci avrebbe proferito quella frase irrispettosa ed ingiuriosa non nei confronti dell'arbitro ma all'indirizzo del proprio compagno di squadra Mariano Manuel – espulso pochi secondi prima. Pertanto, a detta della reclamante, le espressioni proferite non sarebbero certamente riconducibili nell'alveo dell'art. 36, comma 1, lett. a) CGS, mancando l'elemento essenziale di tale disposto normativo: la frase irrispettosa proferita nei confronti del direttore di gara.

Al fine di meglio comprendere le circostanze in cui si è verificata la condotta contestata al sig. Vinci, veniva ascoltato l'arbitro dell'incontro, per un supplemento di rapporto – ed il medesimo affermava: *“confermo integralmente il contenuto del mio referto e specifico che la frase ‘Arbitro tu sei un coglione’ è stata detta a me direttamente dal calciatore n. 32 Daniele Vinci della società ASD Soccer Dream Parabita, mentre mi guardava a circa un metro di distanza”*.

In ossequio alla richiesta di essere ascoltato personalmente in udienza, il sig. Vinci faceva pervenire propria dichiarazione a mezzo e-mail, nella quale asseriva: *“in occasione della partita in oggetto, di fondamentale importanza per l'accesso ai playoff, il sottoscritto è subentrato dalla panchina in un momento in cui la squadra si trovava in svantaggio per 1-0. A seguito dell'espulsione di un mio compagno di squadra da parte del direttore di gara e data la rilevanza cruciale della partita, ho pronunciato delle parole nei confronti del mio compagno espulso. Tuttavia, il direttore di gara ha erroneamente interpretato tali parole come rivolte alla sua persona, provvedendo a riportarle nel referto di gara. Sono molto rammaricato e spero che tali parole possano aiutare a far luce su quanto accaduto”*.

Tale ricostruzione dei fatti mal si concilia con quanto emerge dagli atti ufficiali di gara e da quanto riportato dal calciatore in sede di audizione.

Appare assai insolito che un calciatore si rivolga nei confronti di un compagno di squadra chiamandolo “arbitro”.

Come emerge dal referto arbitrale e da quanto affermato dall'arbitro in sede di supplemento, il tenore dell'espressione irrispettosa proferita dal sig. Vinci è da considerarsi in maniera evidente in danno del Direttore di Gara. Appare poco credibile che il sig. Vinci abbia detto al proprio compagno: “arbitro tu sei un coglione”. È lo stesso Vinci a non negare di aver proferito quelle parole poi, a suo dire, male interpretate circa il soggetto cui fossero riferite.

Riconducendo la condotta al contesto in cui si sono verificati i fatti, ossia momenti concitati per l'espulsione di un calciatore e per il risultato di svantaggio rimediato sul campo sino ad allora, appare veritiera la frase riportata sul referto arbitrale, tenendo conto soprattutto del valore di atto con fede privilegiata ex art. 61 co. 1 C.G.S..

Il dettato normativo in esame non lascia spazio ad una diversa valutazione dei fatti oggetto di giudizio non essendo stato fornito, da parte reclamante, alcun elemento che possa fornire una valutazione plausibile circa la condotta tenuta dal Vinci, tantomeno l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art.13 C.G.S..

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

#### **DELIBERA**

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. Soccer Dream Parabita;
- 2) per l'effetto, addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore  
Avv. Maria Giulia COLETTA

Il Presidente  
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 31 Marzo 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 31 Marzo 2025 ha adottato il seguente provvedimento:**

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

**Gara: A.S.D. A. TOMA MAGLIE – A.S.D. SAVA CALCIO del 02/03/2025 (Reclamo della società A.S.D. SAVA CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 222 del 06/03/2025 del Comitato Regionale Puglia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letti i reclami innanzi indicati;

**DELIBERA**

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. Sava Calcio;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.  
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore  
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31 Marzo 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente) e con la partecipazione del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 31 marzo 2025, ha adottato il seguente provvedimento:**

#### **CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA**

**Gara: UNIVERSAL FOGGIA – VIRTUS SAMMARCO del 23/02/2025, in ordine al reclamo proposto dalla società VIRTUS SAMMARCO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 83 dell'11/03/2025, a mezzo della quale veniva rigettato il ricorso della reclamante avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto.**

#### *Ritenuto in fatto*

Con atto del 12 marzo 2025, la società Virtus Sammarco, a mezzo del l.r.p.t., preannunciava reclamo ex art. 76, comma 3, C.G.S., con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso la Delegazione Provinciale di Foggia, pubblicata sul C.U. n. 83 dell'11 marzo 2025, con cui quest'ultimo aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'omologazione del risultato della gara, svoltasi il precedente 23 febbraio, Universal Foggia – Virtus Sammarco. Il preannuncio veniva inviato in pari data alla controparte.

Ricevuti, in data 13 marzo 2025, gli atti posti a fondamento della decisione gravata, con atto del 18 marzo – notificato, altresì, alla controparte – veniva dato seguito, dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, al preannunciato reclamo.

Con decreto del 20 marzo 2025, pubblicato sul C.U. n. 236 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in camera di consiglio per la discussione del reclamo.

La società Virtus Sammarco, richiamato il contesto ambientale caratterizzante la gara oggetto di reclamo e censurato, in via generale, l'operato del direttore di gara, quanto alla decisione di non sospendere definitivamente (o continuare in via meramente formale) l'incontro in oggetto, si duole dell'omessa valorizzazione – da parte del giudice di prime cure – della paventata irregolare posizione del tesserato Buononato Savino, soggetto che avrebbe preso parte alla gara in oggetto in presenza di condizioni ostative. Conclusivamente, richiede la riforma della sanzione irrogata dal giudice di primo grado e, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 10, comma 5, C.G.S., mediante l'irrogazione – in via principale – della sanzione della perdita della gara, ovvero, in subordine, dell'ordine di ripetizione della stessa.

Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del Codice.

All'esito dell'odierna udienza, dopo la relazione effettuata dal relatore, l'audizione del Presidente della società reclamante e la discussione in camera di consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

#### *Considerato in diritto*

Il reclamo è infondato.

In virtù dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, la cognizione di questa Corte va limitata al *thema decidendum* relativo alla delibera gravata. Pertanto, verrà esaminata esclusivamente la questione inerente allo status del tesserato Buononato Savino.

Giova premettere, ai fini di una migliore comprensione della vicenda concreta oggetto di scrutinio, una ricostruzione delle condizioni di fatto, per come valutate dagli Organi della giustizia sportiva, che hanno determinato il quadro storico di riferimento su cui si sono fondate le censure dell'odierna reclamante.

Il tesserato Buononato Savino, calciatore in forza alla società Universal Foggia, risulta essere stato destinatario, nel corso della gara Sporting Torremaggiore – Universal Foggia del 12 gennaio 2025, di un provvedimento di espulsione. Pertanto, legittimamente non aveva preso parte alla successiva gara Universal Foggia – Atletico Foggia del 19 gennaio 2025. In data 26 gennaio 2025, nel corso della gara Virtus Carpino – Universal Foggia, il Buononato veniva ammonito; tale ultimo provvedimento corrispondeva, ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, C.G.S., alla terza ammonizione (dopo la prima, riportata nel corso della gara Universal Foggia – Audax San Severo del 10 novembre 2024, e la seconda, relativa alla gara Universal Foggia – Punto Foggia del 5 gennaio 2025). Successivamente, nell'ambito della gara Audax San Severo – Universal Foggia, disputatasi il 16 febbraio 2025, il Buononato riceveva un'ulteriore ammonizione, da considerarsi – ai medesimi fini – come quarta ammonizione, la quale lo poneva in situazione di diffida. Alla data del 23 febbraio 2025, giorno di svolgimento della gara Universal Foggia – Virtus Sammarco, pertanto, il tesserato Buononato era pienamente legittimato a partecipare alla gara, stante la preesistenza di solo quattro ammonizioni conseguite e l'assenza di provvedimenti di squalifica a lui riferibili.

Ciò che va, in ogni caso, segnalato, è la discrasia comunicativa in cui è incorso il Giudice di prime cure, allorquando, per mero errore materiale, aveva erroneamente attribuito – sul comunicato ufficiale n. 67 del 16 gennaio 2025 – al Buononato un provvedimento di ammonizione (che sarebbe stato, ai fini menzionati, il terzo). In tale sede, posta l'espulsione riportata nel corso della gara Sporting Torremaggiore – Universal Foggia del 12 gennaio precedente, avrebbe dovuto comparire semplicemente la squalifica pari a una giornata, senza che il numero delle ammonizioni venisse aumentato di una unità. Tale refuso ha, conseguentemente, inficiato il successivo comunicato ufficiale del 20 febbraio, nel quale è stata non correttamente riportata la squalifica per recidività in ammonizioni, allorquando i provvedimenti di cui era stato destinatario il Buononato risultavano, a quella data, solo quattro (e non cinque). Di tale percorso argomentativo la Delegazione Provinciale di Foggia ha dato chiaramente atto nel provvedimento di *errata corrige* pubblicato sul comunicato ufficiale n. 79 del 27 febbraio 2025, nel quale è stata riepilogata l'esatta scansione temporale dei provvedimenti comminati a Buononato Savino e correttamente imputata la sanzione di squalifica per una gara (conseguente all'espulsione relativa alla gara del 12 gennaio), già scontata in occasione dell'incontro del 19 gennaio 2025.

Posta la naturale efficacia dichiarativa – e non costitutiva di situazioni giuridiche – del provvedimento correttivo, il quale si è limitato semplicemente a prendere atto e a delineare l'effettivo manifestarsi degli eventi che hanno caratterizzato la vicenda in argomento, le richieste della società reclamante devono qualificarsi come prive di pregio.

Non è consentito, infatti, attribuire ai comunicati ufficiali una forza dimostrativa ulteriore rispetto a quanto previsto dalla normativa endofederale. Vero che essi sono caratterizzati da una presunzione assoluta di conoscenza ed efficacia; tuttavia, non si può assegnare a tali documenti la funzione di modificare o condizionare le situazioni giuridiche conseguenti all'assunzione dei provvedimenti, tecnici e disciplinari, da parte del direttore di gara (salvo il caso, non conferente all'odierna fattispecie, in cui il comunicato ufficiale determini un affidamento giustificato, poiché sorretto da buona fede, a carico del tesserato, in realtà in posizione irregolare, la cui recidività non sia stata - per ipotesi - riportata). Ragionando *a contrario*, si dovrebbe infatti giungere all'insostenibile conclusione per la quale una comunicazione particolarmente superficiale, concretizzantesi nell'omessa esposizione di provvedimenti di espulsione ovvero nell'erroneo riepilogo delle squalifiche conseguenti ad un certo numero di ammonizioni, possa pregiudicare il corretto svolgimento dei campionati. Così come il provvedimento di espulsione comminato dal direttore di gara determina automaticamente l'impossibilità per il destinatario di prendere parte (almeno) alla successiva gara (ex art. 9, comma 7, C.G.S.), parimenti la non corretta formulazione del comunicato ufficiale quanto alla squalifica per recidività in ammonizione non determina, *ex se*, l'impossibilità per l'interessato – in presenza di condizioni di fatto differenti da quelle esternate – di partecipare al successivo incontro.

I motivi posti a base dell'esposizione effettuata dalla reclamante in sede di discussione orale non possono avere diritto di cittadinanza nel sistema della giustizia sportiva, ove non risulta enucleabile una forma di tutela nei confronti di un affidamento – quale quello formatosi in capo alla società Virtus Sammarco – ingiustificato, poiché in ipotesi teso a consentire di non schierare la formazione più competitiva, sol perché si abbia il dubbio della posizione irregolare di un tesserato impiegato dalla formazione avversaria.

Il reclamo, dunque, non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, definitivamente pronunciando

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società Virtus Sammarco;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

Motivi contestuali.

Il Relatore  
Avv. Daniele LABIANCA

Il Presidente  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31 Marzo 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (componente) e dell'Avv. Daniele Labianca (componente), assistita dal Sig. Mauro ZITO in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 31 marzo 2025 ha adottato il seguente provvedimento:**

#### **CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14**

**Gara: Cosmano Sport Foggia – G.S. Apocalisse A.S.D. del 16/03/2025, in ordine al reclamo proposto dalla Cosmano Sport Foggia, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 236 del 20/3/2025 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale venivano comminate le seguenti sanzioni:**

- **squalifica per 4 giornate al calciatore Salvatore Alessandro;**
- **inibizione fino al 20/05/2025 al dirigente Cosmano Giacomo;**
- **ammenda di € 250,00 a carico della società Cosmano Sport Foggia.**

**Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.**

Il reclamo viene respinto, perché tardivo.

Con comunicato ufficiale n. 147/A della F.I.G.C., pubblicato il 15.01.2025, avente ad oggetto "*abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della Lega Nazionale Dilettanti e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025)*", il Presidente Federale ha disposto, tra l'altro che "*per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;...omissis....*".

Premesso che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, secondo periodo, CGS, "*i comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione*", nel caso di specie la società reclamante, pur dovendo esserne a conoscenza, non ha rispettato i termini imposti dal su richiamato Comunicato Ufficiale, applicabile alla fattispecie che ci occupa, perché la partita Cosmano Sport Foggia – GS Apocalisse ASD del 16.03.2025 era tra quelle ricomprese nella quart'ultima giornata del campionato regionale giovanissimi under 14.

Come già esposto in premessa, nel caso che oggi ci occupa il Comunicato Ufficiale n. 236 -che conteneva la decisione impugnata - è stato pubblicato il 20.03.2025, il preavviso è stato trasmesso il 22.03.2025 alle ore 09:56, mentre il reclamo è stato depositato il giorno 24.03.2025, alle ore 20:05.

Ne deriva che sia il preannuncio che il reclamo sono tardivi, perché il avrebbe dovuto essere depositato presso la segreteria di questa Corte entro e non oltre le ore 24:00 del 20.03.2025, il secondo entro e non oltre le ore 11.00 del 21.03.2025.

La testé esposta questione preliminare è ovviamente assorbente e rende inutile l'esame del merito della vicenda.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

**DELIBERA**

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 comma 3 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Il Presidente e Relatore  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31 Marzo 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA



La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (componente) e dell'Avv. Daniele Labianca (componente), assistita dal Sig. Mauro ZITO in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 31 marzo 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

#### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: ASD Sporting Apricena – ASD Gioventù Calcio San Severo del 16/03/2025, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Sporting Apricena, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 236 del 20/3/2025 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale venivano comminate le seguenti sanzioni:

- squalifica per 2 giornate al calciatore Ciccarelli Antonio;
- squalifica fino al 16/04/2025 all'allenatore Ferrara Vincenzo;
- inibizione fino al 20/04/2025 al dirigente Lauriola Nicola;
- ammenda di € 200,00 a carico dell'A.S.D. Sporting Apricena.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

#### premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 236 del 20/3/2025 del Comitato Regionale Puglia;
- la ASD Sporting Apricena ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 20/3/2025;
- La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha trasmesso copia degli atti - richiesti con il predetto preannuncio - in data 21/3/2025;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- l'art. 76 co. 5 C.G.S. recita "*Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti*".
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;
- a mero titolo informativo si segnala alla reclamante che le sanzioni inflitte al calciatore, all'allenatore ed al dirigente non erano comunque impugnabili, ai sensi dell'art. 137, comma 3 C.G.S..

#### P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

#### DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 commi 3 e 5 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Il Presidente e Relatore  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31 Marzo 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

## FISSAZIONE UDIENZA

### CAMPIONATO ECCELLENZA

**GARA: U.G. MANDURIA SPORT – A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 del 23/03/2025.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società U.G. MANDURIA SPORT, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

### FISSA

la riunione del 14/04/2025, alle ore 17.30, per la decisione del reclamo.

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**  
**BANCA: UNICREDIT**  
**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 31/3/2025.**

**IL SEGRETARIO**  
**Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE**  
**Vito Tisci**